

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 0000436

197/032101 01 4122 046A

Roma, 14 gennaio 2011

OGGETTO: Quesito - Punti 4.1 e 4.8 dell'allegato al DM 18/09/2002 per un complesso ospedaliero di nuova costruzione.

Si riscontrano le note indicate a margine, inerenti i quesiti relativi a punti 4.1 e 4.8 dell'allegato al DM 18/09/2002 per un complesso ospedaliero di nuova costruzione.

Quesito 1 (punto 4.1 DM 18/09/2002):

Si concorda con il parere della Direzione Regionale sulla possibilità per le aree di tipo E destinate ad uffici amministrativi di valutare il massimo affollamento facendo riferimento al numero di persone effettivamente presenti incrementato del 20%. Tale valore dovrà risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal responsabile dell'Azienda Ospedaliera.

Si concorda altresì sulla possibilità evidenziata di accettare in deroga l'affollamento previsto per le aree di tipo C destinate ad ambulatori e simili.

Quesito 2 (punto 4.8 DM 18/09/2002):

Tenuto conto della conformazione dei corpi di fabbrica e della particolare gestione dell'emergenza prevista per le strutture sanitarie, si concorda con il parere della Direzione Regionale, sulla possibilità per i corpi di fabbrica adibiti a degenza ("petali") di valutare la larghezza complessiva delle vie di esodo verticali considerando l'evacuazione di un singolo corpo di fabbrica "petalo", utilizzando a tale scopo parte delle scale presenti nell'avancorpo. Per tali percorsi di esodo dovrà comunque essere rispettata la lunghezza massima prevista dal punto 4.5 del DM 18/09/2002.

Si osserva inoltre, che a tale scopo, potranno essere considerati filtri a prova di fumo, le aree compartimentate di collegamento tra gli edifici "petali" e l'avancorpo, a condizione che in tali aree, opportunamente areate, gli arredi siano di tipo incombustibile e che gli impianti presenti siano quelli strettamente necessari alla gestione dell'accettazione.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Milano riguardante la corretta applicazione della norma in oggetto nel caso di una struttura ospedaliera di nuova costruzione costituita da più corpi di fabbrica tra loro connessi anche ai fini delle vie di esodo.

Si premette che per la struttura è stata presentata richiesta di deroga per il mancato rispetto di alcuni punti del DM 18/09/2002 diversi da quelli oggetto del quesito, esaminata con parere favorevole condizionato da questo ufficio su conforme parere del CTR. Nell'ambito del parere conclusivo è stata segnalata, condividendo in tal senso il parere del Comando, la necessità di rivedere il sistema delle vie di esodo al fine di renderlo integralmente conforme al punto 4 della regola tecnica di riferimento.

Ciò premesso, con riferimento ai quesiti posti dal Comando, si riporta il parere di questo ufficio.

Quesito 1 (punto 4.1 DM 18/09/2002)

In analogia a quanto previsto nella regola tecnica per gli uffici si ritiene possibile per le aree di tipo E valutare il massimo l'affollamento facendo riferimento anziché all'indice di affollamento pari a 0,1 persone/mq, al numero di persone effettivamente presenti aumentato del 20%.

Tale modalità, seppure non prevista per aree di tipo C destinate ad ambulatori e simili ed alle relative aree di attesa, potrebbe essere ugualmente accettata in presenza di idonee misure impiantistiche e gestionali atte ad assicurare il non superamento del valore fissato.

Quesito 2 (punto 4.8, comma 2, DM 18/09/2002)

Tenuto conto della particolare conformazione dei corpi di fabbrica costituenti l'edificio di degenza ("petali") e delle modalità di collegamento con l'avancorpo, ove sono situate parte delle scale necessarie per l'esodo, nonché della particolare gestione dell'emergenza prevista per le strutture sanitarie, si ritiene ragionevole che la verifica della larghezza complessiva delle vie di uscita (punto oggetto di quesito) possa essere condotta facendo riferimento ad un singolo "petalo" considerato come corpo di fabbrica a sé stante ed utilizzando a tale scopo parte delle scale presenti nell'avancorpo (in considerazione delle distanze esistenti si ritiene possibile ipotizzare l'utilizzazione di tre delle quattro scale presenti nell'avancorpo).

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Si rappresenta il caso di un grande complesso ospedaliero di nuova costruzione, costituito sostanzialmente da tre distinti corpi di fabbrica (la cui planimetria schematica è riportata in allegato):

- edificio accoglienza, destinato ad accogliere prevalentemente aree di tipo C e di tipo E
- edificio diagnosi e cura, destinato ad accogliere prevalentemente aree di tipo C e di tipo D
- edificio degenza (con avancorpo), destinato ad accogliere prevalentemente aree di tipo D

All'interno dei suddetti corpi di fabbrica sono ovviamente presenti anche aree di tipo A e B; in ogni caso i suddetti edifici presentano altezze differenti e collegamenti vari ai differenti livelli tramite idonee passerelle.

Ciò premesso, sono emersi alcuni dubbi interpretativi della normativa, legati anche alla peculiarità del complesso ospedaliero di cui trattasi, con particolare riguardo alle misure per l'esodo in caso di emergenza (in particolare punti 4.1 e 4.8 dell'allegato al D.M. 18/09/02).

1° quesito

Il punto 4.1 dell'allegato al D.M. 18/09/02 definisce i massimi affollamenti per le varie aree di una struttura ospedaliera, stabilendo in particolare per le aree di tipo E destinate ad uffici amministrativi il valore di 0,1 persone/mq. Nella progettazione del complesso ospedaliero di cui trattasi il massimo affollamento all'interno delle suddette aree è stato valutato facendo riferimento a parametri differenti da quello previsto dalla normativa (ad es. numero di postazioni di lavoro incrementate del 20%) forniti dall'Azienda Ospedaliera. Poiché l'applicazione dei predetti parametri ha fornito in corrispondenza delle aree interessate affollamenti massimi inferiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del valore di 0,1 persone/mq previsto dalla normativa, si chiede:

- a) se tale scelta progettuale possa essere ritenuta valida, se la stessa possa essere approvata direttamente dal Comando e se si ritiene che, in tal caso, il rispetto del limite di affollamento massimo dichiarato debba essere garantito attraverso la prescrizione di sistemi di controllo delle presenze
- b) se tale scelta progettuale possa essere estesa anche alle aree di tipo C destinate ad ambulatori e simili ed alle relative sale di attesa

2° quesito

Il punto 4.8, comma 2, dell'allegato al D.M. 18/09/02 prevede che per le strutture sanitarie che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita verticali che conducono al piano di uscita dell'edificio, deve essere calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

L'edificio degenza risulta in particolare costituito da quattro fabbricati distinti, denominati petali, destinati al ricovero ospedaliero dei pazienti. Una delle estremità di ciascun corpo (petalo) è collegato, tramite strutture tagliafuoco, ad una zona comune, denominata avancorpo, all'interno della quale sono previsti anche gli ascensori antincendio. L'intero corpo di fabbrica (il cui livello tipo è riportato in allegato) è dotato complessivamente di otto scale, di cui quattro all'interno dei petali (una per ognuno di essi) e quattro all'interno dell'avancorpo.

Nella progettazione del complesso ospedaliero la verifica di cui al punto 4.8, comma 2, dell'allegato al D.M. 18/09/02 è stata condotta con riferimento ad ogni singolo petalo (considerato come edificio a sé stante) e non con riferimento all'insieme di tutti i petali, per ciascun livello; in particolare con tale approccio sono state prese in considerazione, ai fini della verifica, anche le scale presenti nell'avancorpo e posizionate non direttamente all'estremità del rispettivo petalo oggetto di verifica.

Si chiede se tale modalità progettuale, che tiene conto solo degli affollamenti di due piani consecutivi di un singolo petalo, possa essere considerata in linea con le previsioni normative di cui al punto 4.8, comma 2, dell'allegato al D.M. 18/09/02.

(Si omettono gli allegati N.d.R.)